

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 594-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 24 luglio 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1984**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame rientra nell'ambito del completamento degli accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, derivanti dal nuovo corso dei rapporti fra i due Stati, dopo la stipulazione del Trattato di Osimo.

Esso d'altra parte si riferisce ad una materia che riguarda i rapporti fra l'Italia e molte altre nazioni relativamente al reciproco riconoscimento del valore legale dei diplomi di laurea, anche ai fini dello svolgimento delle attività professionali nei diversi paesi.

Per l'uno e per l'altro ordine di motivi il provvedimento si raccomanda ad una sollecita approvazione.

Poichè il rapporto che si va ad instaurare con questa ipotesi, prevede (così è statuito nelle lettere che sono scambiate dai due Governi — e che tengono luogo di Accordo — oggetto del presente disegno di legge) l'isti-

tuzione di una commissione mista per il perfezionamento e l'aggiornamento delle intese, la Commissione raccomanda all'Assemblea di indicare al Governo l'opportunità che nella sede della menzionata commissione mista siano perfezionate le corrispondenze dei titoli di laurea con i diplomi previste dalla tabella allegata, correlando con i diplomi jugoslavi alcune lauree italiane per le quali la corrispondenza non è ora prevista e che invece appare facilmente realizzabile (ad esempio per quanto concerne la laurea in lettere).

Vantaggi dalla ratifica dell'Accordo deriveranno certamente ai cittadini interessati dei due Stati ed anche al complesso delle relazioni culturali fra i medesimi e, pertanto, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad autorizzarla.

SPITELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'Accordo stesso.

## Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.